

La Banca d'Italia, da qualche mese, ha emanato le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura.

Le Istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

Sono considerati ai fini della definizione del tasso soglia le polizze assicurative, i compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore. Per i compensi di mediazione è stata introdotta anche un'apposita rilevazione al fine di fornire un parametro specifico per valutare il tasso d'usura di una componente di costo di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora priva di limiti definiti. L'intervento determina una discontinuità nella serie storica dei tassi soglia rispetto al passato. I nuovi tassi saranno tuttavia maggiormente confrontabili con il tasso previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza (TAEG).

In attuazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di "disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art.2 della legge 7 marzo n. 108" (pubblicato in G.U. del 29 luglio 2009), la prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre luglio - settembre 2009 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° gennaio 2010; le disposizioni transitorie consentiranno agli intermediari un passaggio graduale al nuovo impianto normativo.

Le nuove Istruzioni in materia di usura, unitamente alla recente revisione della disciplina di trasparenza e all'avvio del nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario), contribuiranno a incrementare la tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, in un contesto di controlli rafforzati da parte della Banca d'Italia.

Da ciò discende che il mediatore creditizio dovrà riferire l'ammontare delle sue provvigioni alla banca o all'intermediario finanziario affinché l'importo sia inserito nel calcolo del TEG.